



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ente di decentramento  
regionale di

**GORIZIA**

**DISCIPLINARE**  
**PER LA CONCESSIONE IN USO**  
**DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE**  
**IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

## **Art. 1 - FINALITA'**

1. Il presente Disciplinare regola, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1977, dell'art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 139 del D.Lgs. 112/1998, l'utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici in gestione all'EDR – Ente di Decentramento regionale di Gorizia (in seguito EDR di Gorizia), quale Ente subentrato nella gestione delle stesse all'ex Provincia di Gorizia, e all'ex UTI, in orario extrascolastico.
2. La priorità di utilizzo delle suddette strutture è riservata alle scuole del territorio afferente alla competenza dell'EDR di Gorizia, ai sensi della normativa vigente, in orario di norma compreso, dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 17.00 e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (ad esclusione degli Istituti che praticano la cosiddetta "settimana corta"), secondo il calendario scolastico regionale, fatti salvi accordi specifici inerenti la programmazione scolastica. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a fornire all'EDR il calendario delle proprie ore di utilizzo nel successivo anno scolastico, al fine di consentire un'adeguata programmazione al di fuori dell'utilizzo scolastico.
3. La gestione delle strutture sportive nelle fasce orarie e negli spazi resi disponibili dagli Istituti scolastici viene esplicata, di concerto con questi ultimi, mediante concessione degli spazi a società, gruppi sportivi, associazioni ed altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private (in seguito gruppi sportivi), non aventi finalità di lucro, con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.
4. Dette concessioni si intendono temporanee, secondo il calendario di utilizzo richiesto, per un periodo riconducibile indicativamente all'anno scolastico, inteso come periodo compreso tra il 01 settembre dell'anno in corso e il 31 luglio dell'anno successivo, al netto dei periodi di chiusura stabiliti dalla Giunta Regionale per l'anno scolastico di riferimento (comprese Festività nazionali e Festa del santo Patrono). Tali concessioni possono riguardare l'uso della palestra e degli spogliatoi con relativi servizi igienici, le pertinenze e gli impianti sportivi esterni con modalità tali da non ostacolare in alcun caso l'attività scolastica o qualsiasi tipo di attività programmata dalla scuola in orario extra scolastico. Le strutture sportive, comunque, rimarranno a disposizione dell'Istituto scolastico di riferimento per il numero di ore necessarie all'insegnamento curricolare, secondo il calendario stabilito dall'Istituto stesso e per le iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate dal Consiglio d'Istituto.
5. Le attività e le finalità perseguite mediante concessione in uso delle strutture sportive scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità.
6. L'EDR di Gorizia riconosce il diritto al gioco, alla pratica sportiva e al tempo libero per tutti, la funzione sociale dello sport per la cittadinanza e il valore educativo dello stesso nello sviluppo dell'individuo e della comunità; tutela e promuove lo sport per i minori, riconoscendolo quale mezzo indispensabile ad un corretto sviluppo cognitivo, psichico e affettivo, nonché fisico-motorio.

## **Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. I gruppi sportivi interessati ad ottenere la concessione in uso delle strutture sportive per l'utilizzo extrascolastico, dovranno inoltrare all'EDR di Gorizia idonea richiesta entro i termini previsti dall'Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato 1**) nel quale i richiedenti dovranno precisare le palestre, in numero massimo di due per ogni domanda, che intendono utilizzare nell'anno scolastico successivo, i giorni della settimana, gli orari, la tipologia dell'attività.
2. Detta richiesta dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni di cui all'**Allegato 2**, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante del gruppo sportivo a ciò delegato.
3. Con la presentazione della domanda si intendono integralmente accettate tutte le clausole del presente Disciplinare.

## **Art. 3 - TIPOLOGIE DI CONCESSIONE**

1. **Concessioni ORDINARIE** - L'EDR di Gorizia, raccolte tutte le istanze pervenute entro la data prevista dall'Avviso, provvederà, in via ordinaria, alla ripartizione degli spazi richiesti sulla scorta della graduatoria di cui al successivo art. 4, predisponendo un piano settimanale di utilizzo che verrà trasmesso ai rispettivi Istituti scolastici per la verifica della disponibilità degli spazi in coerenza con l'attività didattica programmata, con particolare riguardo alle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 2. Salvo parere contrario degli Istituti interessati adeguatamente motivato con specifico riferimento all'attività didattica programmata, gli Uffici competenti predisporranno il piano di assegnazione definitivo delle palestre ed eventualmente delle aree sportive ad esse pertinenti. Tale piano, in relazione alle norme sulla trasparenza, verrà pubblicato sul sito web dell'EDR di Gorizia, nella sezione Amministrazione trasparente.

2. **Concessioni INTEGRATIVE** - durante l'anno scolastico i beneficiari di concessione ordinaria che intendono effettuare ulteriore attività sportiva nell'ambito delle fasce orarie rimaste disponibili, devono presentare domanda almeno 10 giorni lavorativi prima del periodo in questione; per tali periodi/spazi, verrà rilasciata una *concessione integrativa*.
3. **Concessioni di SPAZI RESIDUALI** – L'EDR di Gorizia può concedere in uso, mediante idoneo atto, gli spazi rimasti liberi dopo l'assegnazione delle concessioni ordinarie, previa domanda da presentarsi almeno 10 giorni lavorativi prima del periodo di utilizzo. Per ottenere tali *concessioni di spazi residuali*, pena il mancato rilascio della concessione stessa, gli interessati devono provvedere al pagamento anticipato dell'intero canone di utilizzo, da effettuarsi con le modalità specificate all'art. 9 del presente Disciplinare.
4. Gli orari di utilizzo assegnati con l'atto di concessione potranno essere modificati, compatibilmente con le possibilità, in via provvisoria o definitiva, qualora ciò fosse richiesto da nuove o impreviste necessità didattiche dell'Istituto scolastico.

#### **Art. 4 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITA'**

1. Le strutture sportive e gli spazi esterni ad esse pertinenti verranno concessi in via ordinaria ai gruppi sportivi che ne faranno domanda, sulla scorta di idonea graduatoria scaturita sulla base delle priorità di seguito indicate:
  - a) gruppi sportivi locali (con sede nel Comune in cui è situato l'impianto sportivo);
  - b) attenzione verso il settore giovanile;
  - c) attenzione al settore femminile;
  - d) attività rivolte a portatori di disabilità;
  - e) attività correttive e riabilitative per giovani e anziani;
  - f) gruppi sportivi che hanno svolto regolare attività nell'anno precedente, con pagamenti regolari e comportamento conforme alla disciplina regolamentare vigente;
  - g) gruppi sportivi che svolgono un'attività continuativa negli anni nelle medesime strutture;
2. Saranno esclusi dalla concessione i gruppi sportivi a carico dei quali siano stati riscontrati inadempimenti nell'anno precedente e che non vi abbiano posto rimedio entro i termini stabiliti a seguito di avviso o richiamo ricevuto da parte dell'EDR.
3. Le modalità di attribuzione del punteggio sono quelle indicate nell'**Allegato A** al presente disciplinare.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. I gruppi sportivi concessionari sono obbligati:
  - a) a prendere possesso delle strutture nei termini fissati in concessione;
  - b) all'osservanza, secondo le tipologie di attività praticate, delle seguenti norme in materia di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive, sollevando l'EDR e l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità in merito:
    - art. 7 del Decreto "Balduzzi" n. 158 del 13/09/2012, così come modificato dalla Legge di conversione n. 189 del 08/11/2012;
    - Decreto del Ministero della Salute 18/02/1982 recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
    - Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";
    - Legge n. 116 del 04/08/2021, recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.";
  - c) all'osservanza delle norme di prevenzione in tema di emergenza epidemiologica nel tempo eventualmente vigenti, facendosi carico, nel pieno rispetto degli eventuali protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti, degli adempimenti riguardanti la pulizia e la sanificazione dei locali e delle attrezzature prima e dopo l'uso;
  - d) a individuare il soggetto che durante l'attività in palestra è referente per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso;
  - e) ad improntare l'uso della palestra a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi diffusi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico dell'EDR e dell'istituto scolastico;
  - f) a vietare tassativamente nell'impianto l'uso da parte di chiunque di strumenti o attrezzi non espressamente previsti nonché l'ingresso nell'impianto di soggetti non autorizzati e non muniti di scarpe sportive

- adeguatamente pulite da calzare esclusivamente all'interno della struttura;
- g) al mantenimento di condizioni di igiene e decoro della palestra e dei servizi e spazi annessi;
  - h) a sollevare l'EDR e l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità connessa col deposito all'interno dell'impianto di beni o valori di qualsiasi tipo;
  - i) a compilare, a cura del responsabile del gruppo che sottoscriverà i dati inseriti, all'inizio dell'attività giornaliera, l'apposito "Registro di Impianto" predisposto dall'EDR (Allegato C al presente Disciplinare), indicando il nome del gruppo, la data, l'ora di entrata e di uscita e il numero di atleti presenti;
  - j) a controllare, all'atto dell'ingresso nei locali, l'integrità degli spazi e delle attrezzature concesse in uso, segnalando tempestivamente all'EDR e sul Registro d'Impianto eventuali anomalie o difetti riscontrati e adottando nell'immediato le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose e alle persone o la sospensione dell'attività;
  - k) a tenere sollevato l'EDR e l'Istituto scolastico da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero derivare a persone e cose in dipendenza o connessione della concessione in uso, rinunciando a qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto in oggetto della concessione, all'uso delle strutture e degli accessori;
  - l) ad assumere a proprio carico l'obbligo di risarcire all'EDR le spese per danni prodotti dal personale (direttamente o indirettamente), dagli associati o da terzi ammessi negli ambienti, causati da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza e dolo;
  - m) a segnalare eventuali danni causati entro il giorno successivo, per iscritto o via email, al competente Servizio Affari generali dell'EDR;
2. Con riferimento alla lettera m) del precedente punto 1, a fronte delle segnalazioni ricevute, l'EDR provvederà a formulare, attraverso il personale tecnico, una valutazione dei danni e ne comunicherà l'ammontare al concessionario responsabile, indicando altresì i termini e le modalità entro i quali provvedere al pagamento dovuto per il ristoro del danno.
3. Qualora il concessionario responsabile del danno non provveda entro i termini fissati, la concessione verrà sospesa e l'EDR si rivarrà sul deposito cauzionale, che in tal caso dovrà essere ripristinato dal concessionario nei termini che verranno comunicati, pena la revoca della concessione.
4. Nel caso in cui l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, i costi relativi ai danni riscontrati potranno essere ripartiti tra tutti i concessionari utilizzatori dell'impianto danneggiato, in parti proporzionali alle ore di utilizzo. E' quindi interesse dei concessionari verificare al momento dell'ingresso le condizioni della struttura e segnalare eventuali anomalie sul Registro d'Impianto.

## **ART. 6 - MODALITA' D'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE**

I gruppi sportivi concessionari si impegnano a garantire l'uso delle strutture sportive concesse osservando le seguenti norme:

- a) l'utilizzo delle strutture è ammesso esclusivamente per le finalità previste dalla concessione, nel rigoroso rispetto dei giorni e degli orari assegnati;
- b) l'accesso alle strutture è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle società e dei gruppi;
- c) i responsabili, o loro delegati, devono fare osservare agli atleti un comportamento disciplinato e rispettoso;
- d) gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento; è vietato l'ingresso nelle palestre indossando le medesime calzature usate provenendo dall'esterno;
- e) l'orario assegnato comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile;
- f) nella durata del turno, il concessionario predisporrà quanto necessario per svolgere la propria attività e lascerà la struttura nelle condizioni di ordine e pulizia trovate, rimuovendo qualsiasi oggetto riconducibile al proprio gruppo, per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;
- g) al termine del turno le attrezzature e gli arredi utilizzati dovranno essere riordinati e ricollocati nelle posizioni precedentemente occupate.

## **ART. 7 - DIVIETI**

Nelle strutture concesse è vietato:

- a) sub concedere, anche parzialmente, l'uso delle strutture a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;
- b) accordarsi direttamente tra associazioni per stabilire cambi di giorni ed orari;

- c) parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico o all'interno delle palestre;
- d) entrare nell'ambito del plesso scolastico da parte di coloro che non partecipano all'attività sportiva, salva espressa autorizzazione;
- e) anticipare, rispetto l'orario concesso, l'ingresso nell'impianto e sue pertinenze, in modo da causare assembramenti e interferenze con i gruppi precedenti;
- f) praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata e usare impropriamente le attrezzature;
- g) consumare cibo o bevande all'interno delle palestre, inclusa l'organizzazione di feste, rinfreschi, ecc. .;
- h) manomettere o intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;
- i) fumare e provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
- j) modificare o ostacolare i percorsi di accesso o di uscita delle strutture;
- k) utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre associazioni sportive, essendo concesso il solo utilizzo delle attrezzature fisse presenti nell'impianto;
- l) accedere ai locali della scuola, fatti salvi i casi di passaggio obbligatorio per il raggiungimento della palestra che dovrà essere preventivamente concordato con l'Istituto scolastico e con l'EDR.
- m) scattare foto e di filmare la struttura dell'impianto, con diffusione a terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'EDR e/o del l'Istituto scolastico;
- n) organizzare manifestazioni e/o eventi con presenza di pubblico.

### **Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE**

1. L'EDR di Gorizia si obbliga:
  - a) a fornire e gestire tutte le utenze impiantistiche (energia elettrica, acqua e riscaldamento);
  - b) a gestire il servizio di apertura e chiusura delle strutture sportive rispettivamente prima dell'inizio e al termine delle attività sportive;
  - c) a gestire il servizio di pulizia delle palestre e loro pertinenze, sostenendo le relative spese, allo scopo di consentire esclusivamente il regolare svolgimento dell'attività curriculare;
  - d) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (con quest'ultima intendendo le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici), ponendo particolare attenzione all'esecuzione delle stesse con tempistiche tali da arrecare il minor disagio possibile allo svolgimento delle attività sportive;
  - e) qualora nel corso di validità delle concessioni si rendesse necessario sospendere le attività sportive per sopraggiunti urgenti lavori di manutenzione e/o a causa di altre situazioni non prevedibili (danni, guasti, situazioni sanitarie...) l'EDR potrà valutare l'eventuale riduzione proporzionale del canone dovuto o la modifica della durata della concessione entro l'anno finanziario di riferimento;
2. L'EDR e l'Istituto scolastico vigileranno sul corretto uso e sulla tenuta in ordine della struttura, sulla funzionalità degli arredi, delle attrezzature e degli spazi e servizi, nonché sul rispetto, da parte dei gruppi sportivi, di tutte le regole contenute nel presente Disciplinare.
3. Con particolare riferimento al punto 1, lettere b) e c) del presente articolo, nell'ottica di pervenire ad un efficientamento e razionalizzazione del servizio reso alla comunità sportiva, l'EDR potrà valutare modalità alternative di gestione, che possano eventualmente prevedere anche il coinvolgimento dei gruppi sportivi fruitori delle strutture.

### **Art. 9 - CANONI, TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. I concessionari sono tenuti alla corresponsione di un canone di utilizzo delle strutture sportive determinato dall'EDR sulla base di tariffe orarie comprensive di riscaldamento, energia elettrica, acqua, apertura/chiusura porte e pulizie, per ciascuna struttura e in funzione delle ore settimanali concesse, a prescindere dall'effettivo utilizzo.
2. Il pagamento del suddetto canone sarà ripartito in due rate nel corso dell'anno scolastico, ciascuna pari al 50% dell'importo dovuto in funzione delle ore di utilizzo concesse; entrambi i pagamenti dovranno essere effettuati mediante la Piattaforma PagoPA, entro la scadenza indicata nel relativo avviso di pagamento appositamente emesso dall'EDR e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica di riferimento indicato dal gruppo sportivo all'atto della domanda di concessione.
3. Il mancato pagamento nei termini stabiliti, oltre all'eventuale attivazione della procedura di riscossione forzata del debito esistente, comporterà l'applicazione di quanto stabilito nell'art. 11 del presente Disciplinare, nonché l'inserimento del gruppo sportivo inadempiente nell'elenco dei soggetti per i quali verrà operata l'esclusione della

domanda di concessione nell'anno scolastico successivo.

4. Vengono previsti tre tipi di tariffa:

- a. tariffa intera;
- b. tariffa ridotta del 40% per gruppi sportivi che partecipano a campionati giovanili e a gruppi o attività studenteschi;
- c. tariffa gratuita per attività legate alle persone diversamente abili.

5. Per l'attribuzione delle tariffe di cui alle lettere b) e c), dovranno essere presentate apposite dichiarazioni e documentazioni.

6. Su specifica, motivata e documentata richiesta, potrà essere applicata la tariffa di cui al punto c. del comma 4 del presente articolo, qualora l'attività del gruppo sportivo richiedente sia istituzionalmente finalizzata al soddisfacimento di scopi assistenziali, riabilitativi ed educativi a favore dei beneficiari.

7. Le tariffe orarie da applicarsi per la determinazione del canone dovuto, sono indicate nell'**Allegato B** al presente disciplinare.

### **Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente Disciplinare, nonché a copertura di eventuali danni a strutture o cose e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, prima del rilascio della concessione i gruppi sportivi concessionari sono tenuti a versare un deposito cauzionale dell'importo stabilito nell'**Allegato B**.

2. Su richiesta del concessionario, la cauzione verrà restituita integralmente allo scadere della concessione, qualora non risulti accertato a carico del concessionario alcun sospeso nel pagamento della tariffa né alcun danno alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo e fatta salva la possibilità per il concessionario di lasciare depositata la cauzione al medesimo titolo per l'anno successivo.

3. Tale deposito cauzionale verrà costituito mediante pagamento di un avviso emesso dall'EDR attraverso il portale PagoPA e solo in seguito alla verifica dell'avvenuto versamento potrà essere emessa la concessione.

### **Art. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI**

1. L'inosservanza delle regole e obblighi previsti negli artt. 5, 6, 7 e 9 del presente Disciplinare, debitamente segnalati e verificati dal concedente, comporta a carico del concessionario l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente Disciplinare.

2. La concessione della struttura sportiva potrà essere **sospesa** nei seguenti casi:

- a) per inderogabili e motivate necessità scolastiche, per impraticabilità della palestra dovuta a interventi di manutenzione necessari o urgenti o per cause di forza maggiore;
- b) qualora non venga rispettata la finalità per la quale è stata assegnata la concessione sia per quanto riguarda il tipo di attività da esercitare sia per quanto riguarda i destinatari;
- c) nel caso in cui il gruppo sportivo concessionario non ne faccia uso per almeno un mese continuato;
- d) qualora il concessionario chieda ripetutamente cambi di orari ovvero vengano richieste ore in più con successiva rinuncia o non utilizzo nelle stesse;
- e) nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.

3. La concessione della struttura sportiva potrà essere **revocata** nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della prima rata o del saldo di cui all'art. 9; l'EDR invierà un sollecito scritto con invito al pagamento e in caso di mancato immotivato riscontro entro il termine prescritto, verrà disposta la revoca della concessione;
- b) inutilizzo degli spazi a seguito della concessione;
- c) necessità di utilizzo da parte degli Istituti scolastici;
- d) cessione a terzi degli spazi avuti in concessione;
- e) reiterata inosservanza degli orari assegnati;
- f) per gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;

4. La revoca della concessione comporterà l'esclusione automatica del gruppo sportivo dalla graduatoria afferente all'anno scolastico successivo.

5. L'EDR si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

6. Ai concessionari è data facoltà di recedere dalla concessione con motivata richiesta, da presentarsi con almeno 20 giorni di preavviso.